



Unione Valdera

Unione dei comuni di:

Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico,
Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte, Terricciola

Reg. n. *40 SCRITTURE PRIVATE*

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

In data *03 AGOSTO* 2012, presso la sede dell'Unione Valdera in
Pontedera, Via Brigate partigiane n.4;

TRA

il **Comune di BUTI**, codice fiscale 00162600506, con sede legale in Buti
(PI), Piazza I. Danielli, 5, rappresentato dal Sindaco Alessio Lari, in
esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 15.03.2012;

E

il **Comune di CALCINAIA**, codice fiscale 81000390500, con sede legale in
Calcinaia (PI), Piazza Indipendenza, 7, rappresentato dal Sindaco Lucia
Ciampi, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n.11 del
04.04.2012;

E

il **Comune di CAPANNOLI**, codice fiscale 001724400505, con sede legale
in Capannoli (PI), Via Volterrana, rappresentato dal Sindaco Filippo
Fatticcioni, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n.4 del
20.03.2012;

E

il **Comune di CASCIANA TERME**, codice fiscale 00138430509, con sede
legale in Casciana Terme (PI), Via Regina Margherita, 9, rappresentato dal
Sindaco Giorgio Vannozzi, in esecuzione della deliberazione del Consiglio
comunale n.3 del 21.03.2012;

E

il **Comune di CHIANNI**, codice fiscale 81000610501, con sede legale in Chianni (PI), Via della Costituente, rappresentato dal Sindaco Francesca Mancini, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n.10 del 19.03.2012;

E

il **Comune di LAJATICO**, codice fiscale 00320160500, con sede legale in Lajatico (PI), Via Garibaldi, rappresentato dal Sindaco Fabio Tedeschi, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n.5 del 30.03.2012;

E

il **Comune di LARI**, codice fiscale 00350160503, con sede legale in Lari (PI), Piazza Vittorio Emanuele, 2, rappresentato dal Sindaco Mirko Terreni, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n.14 del 16.04.2012;

E

il **Comune di PALAIA**, codice fiscale 00373580505, con sede legale in Palaia (PI), Piazza della Repubblica, rappresentato dal Sindaco Alberto Falchi, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n.11 del 29.03.2012;

E

il **Comune di PECCIOLI**, codice fiscale 00201900503, con sede legale in Peccioli (PI), Piazza del Popolo, rappresentato dal Sindaco Silvano Crecchi, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n.8 del 06.06.2012;

E

il **Comune di PONTEDERA**, codice fiscale 00353170509, con sede legale in Pontedera (PI), Corso Matteotti, 37, rappresentato dal Sindaco Simone Millozzi, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n.26 del 27.03.2012;

E

il **Comune di S. MARIA A MONTE**, codice fiscale 00159440502, con sede legale in Santa Maria a Monte (PI), Piazza Della Vittoria, 47, rappresentato



dal Sindaco David Turini, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n.17 del 23.05.2012;

E

il **Comune di TERRICCIOLA**, codice fiscale 00286650502, con sede legale in Terricciola (PI), Via Roma, rappresentato dal Sindaco Antonietta Fais, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n.4 del 17.05.2012;

Premesso che:

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 permette ai Comuni la gestione diretta, in forma associata, del servizio di riscossione coattiva, sia mediante l'istituto della Convenzione tra Enti di cui all'art. 30 del TUEL, sia mediante l'Unione di Comuni (art. 32 TUEL);
- in data 30 ottobre 2008 i Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola hanno costituito l'Unione dei Comuni della Valdera;
- lo Statuto dell'Unione, all'art. 9, comma 2, lettere "q" ed "r", include tra le funzioni da attribuire all'Unione, rispettivamente, la gestione associata delle entrate tributarie e dei servizi fiscali e dell'ICI;
- all'art. 10, comma 2, del medesimo Statuto è previsto che *"Le funzioni di cui al comma 2 dell'art. 9 sono trasferite dai Comuni all'Unione mediante specifiche convenzioni adottate a maggioranza semplice da parte dei Consigli comunali degli enti che intendono esercitare la funzione"*
- la Giunta dell'Unione, in attuazione dell'atto di indirizzo per la costituzione dell'Unione dei Comuni, ha sviluppato un confronto che ha condotto all'adozione di un primo piano operativo per la gestione della funzione mediante l'Unione, riportato in allegato alla presente convenzione (**allegato 1**);
- occorre procedere all'avvio operativo del servizio in oggetto con i Comuni interessati a prendere parte alla gestione associata dei servizi in oggetto mediante attribuzione all'Unione.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - FINALITA' E PRINCIPI

1. La gestione associata delle attività di cui al successivo art. 2 costituisce lo strumento mediante il quale i Comuni aderenti intendono:
 - a. aumentare l'equità del sistema tributario rendendo il più possibile certa la riscossione delle imposte, delle tasse e dei canoni dovuti dai cittadini;
 - b. rendere più efficiente la gestione della riscossione degli importi accertati dagli uffici tributi comunali.
2. L'organizzazione del servizio deve tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

ART. 2 – OGGETTO

1. Il servizio associato cura il procedimento di riscossione coattiva dei crediti comunali di natura tributaria, laddove gestite internamente, e dei canoni.
2. Inizialmente l'ufficio si occuperà dei crediti di cui sopra; successivamente potrà estendere la propria attività ad altre entrate, previa adozione di ulteriori atti che definiscano l'articolazione dei nuovi procedimenti amministrativi.

ART. 3 – MODALITA E STRUMENTI

1. La riscossione coattiva delle entrate tributarie viene effettuata tramite ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639 seguendo, anche, le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.
2. Allo scopo di attuare quanto previsto dal titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 di cui sopra, il Presidente dell'Unione nomina un Funzionario responsabile della riscossione.



3. L'Unione adotta un regolamento teso a disciplinare le modalità di riscossione coattiva dei crediti tributari, allegato alla presente convenzione a formarne parte integrante e sostanziale (**allegato 2**).

ART. 4 - SEDI E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio si svolgerà nelle sedi a disposizione dell'Unione, con una centrale di back office inizialmente collocata presso il Polo Alta Valdera.
2. L'incasso delle somme derivanti dal pagamento delle ingiunzioni fiscali e delle successive azioni cautelari ed esecutive confluirà sul conto corrente postale intestato a ciascun comune, appositamente dedicato. L'ufficio aprirà un proprio conto ad uso del Funzionario responsabile della riscossione, per il deposito delle somme direttamente incassate nell'esercizio della sua attività; tali somme saranno oggetto di successiva rendicontazione e riversamento ai comuni, secondo quanto stabilito nel Regolamento del Servizio Riscossione Coattiva.
3. Ciascun Comune individua e comunica all'Unione un referente tecnico e politico per le funzioni di cui alla presente convenzione, allo scopo di mantenere un collegamento costante tra il responsabile del servizio e i comuni.
4. Le responsabilità operative sono attribuite dal Presidente dell'Unione e dalla Direzione Generale in conformità alla legge e allo Statuto.
5. L'Unione potrà all'occorrenza avvalersi del personale comunale che detiene le competenze necessarie per il corretto espletamento della funzione, sulla base dell'accordo generale in tema di avvalimento.

ART. 5 – RAPPORTI ECONOMICI

1. In via ordinaria, le spese per lo svolgimento dei servizi e funzioni di cui alla presente convenzione sono determinate nell'ambito del bilancio di previsione annuale dell'Unione, suddiviso per servizi e funzioni.

2. Il Piano relativo all'esercizio 2012 è di competenza della Giunta dell'Unione. Il Piano potrà essere variato in relazione allo svilupparsi del servizio integrato mediante decisione della Giunta dell'Unione.
3. Il resoconto in ordine all'attuazione dei programmi viene reso almeno annualmente nell'ambito del rendiconto dei servizi gestiti dall'Unione.
4. I costi di gestione e funzionamento dell'ufficio derivanti dall'applicazione della presente convenzione, sono sostenuti dall'Unione con fondi trasferiti dai comuni. I costi sono ripartiti secondo modalità ispirate al principio di proporzionalità tra:

- numero ingiunzioni trasmesse dall'Ente all'Ufficio
- numero contribuenti

stabilite nel Piano Finanziario approvato annualmente dalla Giunta dell'Unione.

Il piano finanziario redatto sulla base della previsione, sarà oggetto di aggiornamento e conguaglio ed il dato definitivo verrà comunicato ai singoli comuni entro il 31 marzo dell'anno successivo.

ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha una durata di 10 anni a partire dalla data di stipula ed entra immediatamente in vigore.

ART. 7 – ADESIONI SUCCESSIVE ALLA GESTIONE ASSOCIATA

1. La presente convenzione e quelle da essa derivate hanno carattere aperto, nel senso che gli enti sottoscrittori danno il proprio assenso preventivo a successive adesioni da parte di enti interni al livello ottimale che non risultano tra i sottoscrittori della presente.
2. L'adesione successiva alla convezione avviene con deliberazione degli organi competenti dell'Ente Locale entrante ed è recepita con provvedimento di presa d'atto della Giunta dell'Unione.
3. Possono chiedere di aderire al servizio di cui alla presente convenzione anche enti esterni al livello ottimale, nel qual caso occorre una deliberazione del Consiglio dell'Unione.



4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, gli enti interessati sono tenuti a contribuire alle spese della gestione associata in ragione dell'attività svolta in loro favore, nonché a quota parte dei costi di avvio del servizio, i cui parametri sono determinati dalla Giunta su proposta del Direttore dell'Unione.

ART. 8 – RECESSO DALLA CONVENZIONE

1. Il recesso di un Comune dalla presente convenzione deve essere deliberato in forma definitiva entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio successivo.
2. Qualora la deliberazione di recesso venga a perfezionarsi oltre il 30 giugno, il recesso medesimo avrà effetto da 1° gennaio del secondo anno successivo a quello in corso, fatti salvi accordi diversi fra gli Enti.
3. E' escluso comunque il recesso nel primo biennio di validità della convenzione. Si applicano in merito le disposizioni di cui all'art. 13 dello Statuto dell'Unione *"Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti da scioglimento, recesso, adesione, esclusione e revoca di funzioni."*

ART. 9 – CONTROVERSIE


Le controversie tra i Comuni e l'Unione per i servizi e le funzioni di cui alla presente convenzione, sia relativi ad atti che a comportamenti amministrativi, saranno esaminati nell'ambito della Giunta dell'Unione, come previsto dall'art. 3 della convenzione istitutiva.


ART. 10 – NORME FINALI E DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione valgono le disposizioni della convenzione e dello Statuto dell'Unione Valdera, in quanto compatibili.


Il presente atto è esente da imposta di bollo in applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 15, e non è soggetto a registrazione ai sensi dell'articolo 1 della tabella annessa al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.


L'atto, che si compone di n. 7 pagine intere e fin qui della presente, oltre alle firme e ai documenti **allegato 1** e **allegato 2**, viene letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà.


Comune di BUTI 

Comune di CALCINAIA 


Comune di CAPANNOLI 


Comune di CASCIANA TERME 

Comune di CHIANNI 

Comune di LAJATICO 


Comune di LARI 

Comune di PALAIA 


Comune di PECCIOLI 

Comune di PONTEDERA 

Comune di S. MARIA A MONTE 

Comune di TERRICCIOLA 

PIANO OPERATIVO PROCEDURA DI RISCOSSIONE COATTIVA



REGOLAMENTO DEL SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità attraverso le quali viene effettuata dal Servizio dell'Unione la riscossione coattiva delle entrate tributarie, del Cosap e del Cimp dei Comuni, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97.

La riscossione coattiva delle entrate tributarie viene effettuata tramite l'ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639, seguendo, di regola, le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 in quanto compatibili, e all'occorrenza le procedure ordinarie di cui al codice di procedura civile.

Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Servizio dell'Unione quale soggetto che esercita le funzioni di cui sopra in forma associata, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- per "Servizio", il Servizio che effettua la riscossione coattiva delle entrate tributarie, del COSAP e del CIMP relativamente all'espletamento delle procedure cautelari ed esecutive;
- per "Comune", un Comune facente parte dell'Unione dei Comuni della Valdera, o anche esterno, purché abbia aderito alla convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, del COSAP e del CIMP;
- per "Unione", l'Unione dei Comuni della Valdera;
- per "Entrate Tributarie", le entrate dei Comuni derivanti da imposte, tasse, diritti comunque denominati;
- per "COSAP", il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- per "CIMP", il Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari;
- per "Azioni cautelari", il fermo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 e l'iscrizione di ipoteca di cui all'art. 77 del D.P.R. 602/1973;
- per "Azioni esecutive", il pignoramento mobiliare, pignoramento presso terzi, pignoramento immobiliare.



Titolo II

Atti presupposti alle procedure cautelari ed esecutive

Capo I

Ingiunzione Fiscale

Art. 3 Verifica delle condizioni dei crediti e predisposizione delle liste di carico

Le azioni cautelari ed esecutive non possono aver luogo senza l'esistenza di un titolo esecutivo, che deve sussistere sin dalla fase iniziale e per tutto il decorso del procedimento.

Il titolo esecutivo deve riferirsi ad un credito: certo (ovvero incontestabile nel merito, fino a prova contraria), liquido (di ammontare determinato) ed esigibile (in quanto non sussistano ostacoli alla sua riscossione).

A tale scopo, gli Uffici Tributi dei Comuni, dovranno verificare, per ciascun avviso di accertamento da mettere in riscossione, il verificarsi delle condizioni di cui sopra e, in particolare: che essi non siano stati pagati entro i termini e che la loro notifica si sia perfezionata correttamente.

Successivamente, saranno predisposte apposite liste di carico nelle quali saranno inseriti, con separati articoli di lista, distinti per tipologia di entrata ed annualità, i dati relativi alle somme dovute dai contribuenti a titolo di imposta, sanzioni e interessi.

Le liste di carico saranno immesse nella piattaforma informatica che gestirà tutte le procedure inerenti la riscossione coattiva.

Art. 4 Sollecito

Il Responsabile del tributo, che ha provveduto all'accertamento dello stesso, sollecita il contribuente ad adempiere al pagamento con apposito avviso inviato con posta ordinaria e contenente:

- l'importo della somma dovuta, comprensiva delle spese di notifica e degli interessi maturati dalla data di scadenza dell'obbligazione;
- le modalità di pagamento;
- il termine per adempiere, stabilito in 15 giorni;
- l'avvertimento che, trascorso inutilmente tale termine, si procederà alla riscossione coattiva della somma dovuta.

Art. 5 Ingiunzione fiscale

In caso di inadempimento al pagamento del sollecito di cui sopra, il Responsabile del tributo predispose l'ingiunzione fiscale di cui alle disposizioni del R.D. del 14 aprile 1910, n. 639.

Tale atto deve contenere espressamente i seguenti elementi essenziali:

- l'indicazione del soggetto debitore;
- l'indicazione del soggetto creditore;
- l'ordine di adempiere il pagamento della somma dovuta e l'indicazione dell'ammontare di quest'ultima, ovvero quella indicata nel sollecito, gli interessi, le spese di notifica e le spese d'istruttoria;
- il termine entro cui adempiere (sessanta giorni dalla data della notifica);
- l'avvertimento della messa in atto delle azioni cautelari ed esecutive in caso di mancato pagamento;
- la motivazione su cui si fonda la pretesa impositiva;
- l'indicazione dell'autorità presso la quale è possibile proporre impugnazione, i termini e le modalità;
- l'indicazione dell'ufficio presso cui è possibile ottenere informazioni in merito all'atto ed adire il procedimento di riesame dello stesso in autotutela;
- l'indicazione del funzionario responsabile del procedimento;
- la sottoscrizione dell'atto da parte del Responsabile del tributo.

Art. 6 Efficacia dell'ingiunzione fiscale come titolo esecutivo e come precetto

L'ingiunzione fiscale è un atto amministrativo che costituisce titolo esecutivo speciale, di natura stragiudiziale, una volta notificato al soggetto debitore e da questi non impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica, o se impugnato, con ricorso rigettato.

Essa contiene gli elementi e, quindi, assolve, anche, la funzione di precetto.

In qualità di titolo esecutivo, essa è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale.

In qualità di precetto, la sua efficacia cessa trascorso un anno dalla sua notificazione.

Se nel termine di cui sopra, non è iniziata l'esecuzione, l'ingiunzione perde efficacia relativamente e limitatamente alla sua funzione di precetto; pertanto, ai fini dell'avvio delle procedure cautelari ed esecutive, il Servizio rinnova l'efficacia del precetto tramite la notifica dell'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. 602/73.

Art. 7 Notificazione dell'ingiunzione fiscale

La notificazione dell'ingiunzione fiscale viene effettuata dal messo notificatore di cui ai commi da 158 a 160 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, nell'ambito territoriale corrispondente a quello del comune ove è stato nominato, ovvero dall'ufficiale giudiziario.



Art. 8 Rimborso spese

Sono poste a carico del debitore le spese di notificazione degli atti, nonché le spese procedurali inerenti la formazione degli stessi, da determinarsi con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 9 Opposizione all'ingiunzione fiscale

Le controversie che attengono alla formazione dell'ingiunzione fiscale e alla sua notificazione, qualora questa abbia ad oggetto una pretesa creditoria di natura tributaria, sono di competenza della Commissione Tributaria Provinciale competente territorialmente.

Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto, che può essere impugnato solo per vizi propri.

Non sono proponibili le opposizioni di cui agli art.li 615 e 617 c.p.c.

Titolo III Azioni cautelari ed esecutive

Art. 10 Vidimazione e verificabilità della certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti

Il Comune, con determinazione del responsabile del tributo, affida formalmente al servizio dell'Unione i crediti da riscuotere forzosamente contenuti nelle liste di carico delle ingiunzioni fiscali di cui all'art. 5 del presente regolamento, decorsi 120 giorni dalla loro notificazione.

Il pagamento dei debiti o il riconoscimento dello sgravio di essi da parte del Comune, effettuati in data successiva a quella di cui al comma precedente, devono essere comunicati al Servizio entro 15 giorni dalla loro esecuzione.

Le liste di carico devono contenere dati esatti ed aggiornati, con particolare riferimento al sussistere delle condizioni di certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti.

Art. 11 Azioni cautelari e conservative dei crediti

Nel caso se ne ravvisi l'opportunità, il servizio può promuovere su richiesta del singolo ente, azioni cautelari e conservative nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del credito.

Art. 12 Azioni cautelari ed esecutive

Nel caso di riscossione coattiva di crediti di importo fino ad euro 2.000,00, le azioni cautelari ed esecutive verranno eseguite, successivamente all'invio, mediante posta ordinaria, di due solleciti di pagamento, il primo dei quali è quello di cui all'art. 4 del presente regolamento. Il secondo è inviato trascorsi almeno 6 mesi dalla spedizione del primo.

Per crediti d'importo superiore ad euro 2.000,00, le azioni cautelari ed esecutive saranno effettuate direttamente, nel rispetto dei limiti d'importo previsti dalle relative disposizioni legislative.

La scelta delle azioni cautelari ed esecutive da esperire per il recupero del credito, sarà effettuata tenendo sempre in considerazione il criterio del costo/beneficio secondo i seguenti parametri:

- tipologia del credito
- importo del credito
- costo e tempi delle procedure cautelari ed esecutive
- eventuale contenzioso in atto

In prima istanza, il servizio effettuerà massivamente due procedure, una di natura cautelare (fermo amministrativo), l'altra di natura esecutiva (pignoramento presso terzi). In caso di impossibilità a procedere come sopra, verrà eseguito il pignoramento mobiliare.

L'ufficio tributi fornisce le eventuali informazioni in suo possesso sulle posizioni creditorie, utili ad ottimizzare le procedure di cui sopra.

Nel caso di crediti d'importo rilevante e/o di posizioni creditorie complesse, la scelta dell'azione da eseguire sarà concordata dal Servizio con l'Ufficio Tributi del comune interessato. Tali azioni potranno essere affidate ad un legale scelto con procedure selettive co-determinate tra il Servizio e il Comune, con i relativi costi addebitati al Comune richiedente.

Art. 13 Funzionario responsabile del servizio

Il Funzionario responsabile del Servizio dell'Unione è il funzionario responsabile del procedimento relativo alle azioni cautelari ed esecutive: pertanto, è il soggetto cui compete l'adozione e la sottoscrizione di tutti gli atti inerenti il procedimento, fatti salvi quelli di cui agli artt.li 5, 7 e 16 del presente regolamento.

Art. 14 Funzionario responsabile per la riscossione

Ai fini di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente regolamento, il Presidente dell'Unione procede alla nomina di uno o più funzionari responsabili per la riscossione, che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione.

I funzionari responsabili sono nominati fra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è stata conseguita con le modalità previste dall'art. 42 del D.Lgs. 112/99.

L'ufficiale della riscossione, ai sensi del comma 3 dell'art. 49 del D.P.R. 602/73, svolge le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari: pertanto, effettua le azioni di esecuzione tramite, sia la notificazione degli atti, sia l'esecuzione dei pignoramenti mobiliari, immobiliari e presso terzi, assumendo la qualifica di pubblico ufficiale.



Art. 15 Dilazione e rateazione del pagamento

Il Responsabile del Servizio può concedere, dietro presentazione di motivata e documentata istanza, comprovante lo stato di temporanea situazione di oggettiva difficoltà economica in cui versa l'obbligato, una rateazione del pagamento delle somme dovute per la cui riscossione sono state avviate le procedure cautelari e/o esecutive.

In caso di accoglimento della richiesta, il Responsabile emana un apposito provvedimento contenente il piano di rateazione, redatto nel rispetto delle seguenti condizioni, vevoli nel caso in cui esso si riferisca a persone fisiche:

- importo minimo rateizzabile Euro 400,00, comprensivo della somma dovuta a titolo di imposta, sanzioni, interessi e spese per le procedure cautelari od esecutive attivate;
- per gli importi compresi tra Euro 400,00 ed Euro 1000,00, il numero massimo di rate mensili concedibili è pari a 10;
- per gli importi compresi tra Euro 1001,00 ed Euro 3000,00, il numero massimo di rate mensili concedibili è pari a 18;
- per gli importi compresi tra Euro 3001,00 ed Euro 5000,00, il numero massimo di rate mensili concedibili è pari a 24.

Nel caso di importi superiori ad Euro 5.000,00 e relativamente alle istanze presentate da persone giuridiche, il piano di rateazione, comprendente importo, numero e scadenza delle singole rate, verrà concordato direttamente con il Responsabile del Servizio, in collaborazione con l'Ufficio Tributi del Comune di cui il contribuente è debitore.

A seguito della concessione della rateazione, le misure cautelari già adottate (fermo amministrativo e ipoteca) non saranno revocate, ma rimarranno in essere con funzione di garanzia del credito da riscuotere; salva la spontanea presentazione di idonea garanzia reale o personale da parte del soggetto richiedente la rateazione. Analogamente, le procedure esecutive avviate saranno sospese per un periodo pari a quello di durata della rateazione.

In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:

- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione mediante la revoca della sospensione delle procedure esecutive;
- il carico non può più essere rateizzato.

In caso di comprovato peggioramento della situazione economica di cui al comma 1 del presente articolo, la rateazione concessa può essere prorogata, una sola volta, a condizione che non sia intervenuta decadenza. In tal caso, il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo della rata costante, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

Il Servizio, sia nel caso della rateazione che nel caso di dilazione della stessa, trasmette, tempestivamente, copia del relativo provvedimento all'Ufficio Tributi del Comune di cui il contribuente è debitore.

Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso legale, maturati giorno per giorno e calcolati da quando le somme sono divenute esigibili. Nella prima rata vengono, inoltre, addebitate le spese di notifica dell'ingiunzione fiscale e le spese sostenute per le procedure cautelari e/o esecutive effettuate.

Art. 16 Versamenti al Comune

Il Servizio dell'Unione versa a ciascun Comune, con cadenza mensile, tutte le somme incassate dall'Ufficiale della Riscossione nell'esercizio della sua attività, con allegata la distinta delle riscossioni effettuate in relazione alle singole e specifiche somme indicate nelle liste di carico.

Art. 17 Rimborso spese per procedure di riscossione coattiva

Sono a carico del contribuente, a titolo di rimborso, le spese di cui al D.M. 21/11/2000 sostenute per la messa in atto delle procedure cautelari ed esecutive.

Art. 18 Discarico per crediti inesigibili

Alla fine di ogni anno il Servizio effettua per ciascun comune la rendicontazione delle partite non rimosse, al fine di verificare con l'ufficio tributi l'efficacia delle azioni cautelari ed esecutive nel frattempo intraprese.

Decorsi tre anni dall'affidamento delle liste di carico di cui all'art. 10 del presente regolamento, il Servizio presenterà a ciascun Comune la rendicontazione relativa a ciascuna di esse, contenente le partite e la relativa documentazione per le quali le procedure cautelari ed esecutive esperite hanno avuto esito negativo e, pertanto, risultano non rimosse.

A seguito di tale comunicazione di inesigibilità, il credito si intende automaticamente discaricato.

Nel caso in cui, l'Ufficio Tributi comunichi, successivamente, al Servizio l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione o segnali ogni altro mutamento nella situazione patrimoniale del debitore, tale da consentire l'effettuazione di nuove azioni cautelari e/o esecutive, il Servizio riprende in carico la partita precedentemente discaricata, nel rispetto, comunque, dei termini di prescrizione.

Art. 19 Opposizione alle procedure di riscossione coattiva

In relazione a crediti aventi natura tributaria, le opposizioni esecutive sono ammesse nei seguenti casi:



- l'opposizione regolata dall'art. 615 del codice di procedura civile è proponibile per le sole contestazioni inerenti la pignorabilità dei beni;
- l'opposizione regolata dall'art. 617 del codice di procedura civile è proponibile per le sole contestazioni inerenti i singoli atti dell'esecuzione.

E' proponibile, altresì, l'opposizione di terzi di cui all'art. 619 del codice di procedura civile, con le modalità stabilite dall'art. 58 del D.P.R. 602/73.

Titolo IV

Norme finali

Art. 20 Rinvio dinamico

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti regionali e statali.

In tali casi, nelle more della formale modifica del regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 21 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con effetto dal 1° gennaio 2012.

